

REGOLAMENTO (CE) N. 1480/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2004

che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 12,

previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un regime speciale per il trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (di seguito denominate «le zone») che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo.
- (2) L'applicazione del regime stabilito dal regolamento (CE) n. 866/2004 per le merci diverse da quelle che sono, al tempo stesso, interamente ottenute nelle aree e conformi ai requisiti di cui all'allegato II del suddetto regolamento è soggetta all'adozione da parte della Commissione di norme specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento stesso. È tuttavia chiaramente inteso che tali norme specifiche dovrebbero applicarsi a tutte le merci che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento.
- (3) È necessario definire norme dettagliate in merito a forma e contenuto del documento che deve essere rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota o da un altro ente autorizzato, nonché in merito ai controlli riguardanti l'osservanza delle norme applicabili.
- (4) È altresì necessario definire norme dettagliate in merito agli obblighi di comunicazione che incombono alla Camera di commercio turco-cipriota o ad un altro ente autorizzato, alle autorità della Repubblica di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità di Cipro riguardo alla natura, ai quantitativi, alla destinazione e al valore delle merci per le quali vengono rilasciati certificati e che attraversano la linea; lo stesso vale per la definizione di norme dettagliate relative ad eventuali sanzioni applicate o dazi all'importazione riscossi.
- (5) È necessario garantire il rispetto di esigenze fitosanitarie e di sicurezza alimentare nonché di altri requisiti di sicurezza. Occorre garantire la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o

ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e occorre inoltre definire norme dettagliate in merito al rilascio di documenti riguardanti i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004. Occorre imporre misure di protezione specifiche o controlli supplementari specifici in attesa della definizione delle condizioni fitosanitarie delle zone per quanto riguarda i pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 2000/29/CE⁽²⁾ del Consiglio.

- (6) Per motivi di sicurezza e onde evitare fin da subito qualsiasi abuso, determinate categorie di merci soggette a restrizioni o a misure di difesa commerciale dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004.
- (7) Si dovrebbe chiarire che, nel caso di trasferimento di merci originarie delle zone verso altri Stati membri, dette merci devono essere considerate, ai fini dell'IVA, come precedentemente importate nella Repubblica di Cipro.
- (8) È inoltre necessario definire il significato delle «emergenze» di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Norme in materia di origine**

L'origine di tutti i prodotti a cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

*Articolo 2***Documento di accompagnamento**

1. Il documento di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 risponde ai seguenti requisiti:

- 1) contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie all'identificazione delle merci a cui si riferisce, e in particolare:
 - a) designazione delle merci;
 - b) eventuali numero d'ordine, marche e numeri delle merci;
 - c) numero e natura dei colli;

⁽¹⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.⁽²⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.